

DELIBERA N. 175 /12/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELESTUDIO MODENA S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE
STUDIOEUROPA) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL'ART. 3, COMMA 2, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 07/12/DICAM/PROC. 2380/ZD - datato 21 febbraio 2012 e notificato in data 01 marzo 2012, che contesta alla società TeleStudio Modena S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Studio Europa con sede in Modena (MO) alla via Albareto 43 la trasmissione di programmi di televendita, i giorni 18 e 20 giugno 2011, in violazione dell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP; in particolare, sulla predetta emittente televisiva sono stati trasmessi programmi di televendita senza che sia stata inserita sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "*televendita*" nel corso della trasmissione delle televendite stesse, come segue;

giorno 18 giugno 2011

- 1) dalle ore 0.04.43 alle ore 1.05.00;
- 2) dalle ore 7.32.32 alle ore 7.57.27;
- 3) dalle ore 8.30.00 alle ore 8.55.13;
- 4) dalle ore 9.01.09 alle ore 9.30.16;
- 5) dalle ore 9.34.37 alle ore 10.00.16;
- 6) dalle ore 10.00.16 alle ore 10.05.35;
- 7) dalle ore 10.05.35 alle ore 10.31.05;
- 8) dalle ore 10.39.42 alle ore 11.00.03;

- 9) dalle ore 11.10.16 alle ore 11.37.05;
- 10) dalle ore 11.45.58 alle ore 12.12.06;
- 11) dalle ore 13.47.20 alle ore 14.13.05;
- 12) dalle ore 15.00.00 alle ore 16.00.00;
- 13) dalle ore 20.03.40 alle ore 20.35.00;

giorno 20 giugno 2011

- 1) dalle ore 8.29.08 alle ore 8.55.09;
- 2) dalle ore 9.00.06 alle ore 9.25.38;
- 3) dalle ore 9.25.38 alle ore 9.31.29;
- 4) dalle ore 9.31.29 alle ore 9.56.31;
- 5) dalle ore 10.07.40 alle ore 10.32.30;
- 6) dalle ore 10.36.30 alle ore 11.02.29;
- 7) dalle ore 11.13.40 alle ore 11.39.17;
- 8) dalle ore 13.34.06 alle ore 13.59.00;
- 9) dalle ore 14.05.23 alle ore 14.30.33;
- 10) dalle ore 14.40.31 alle ore 14.46.33;
- 11) dalle ore 14.56.31 alle ore 15.25.09;
- 12) dalle ore 15.34.02 alle ore 15.58.34;
- 13) dalle ore 20.16.16 alle ore 20.22.13,

RILEVATO che la società TeleStudio Modena S.r.l. in sede di audizione convocata il giorno 18 aprile 2012, ha sostenuto che la programmazione televisiva in questione non è classificabile come televendita, bensì come telepromozione, in quanto non presenta la connotazione tipica della vendita e non è soggetta alla disciplina in materia di esercizio del diritto di recesso;

RILEVATO che la società TeleStudio Modena S.r.l. con memoria difensiva datata 21 maggio 2012, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito che la programmazione televisiva oggetto di contestazione è configurabile come telepromozione e non come televendita e, quindi, non è richiesta la presenza della scritta "*televendita*" sullo schermo televisivo nel corso della trasmissione dei programmi televisivi in questione;

RILEVATO che la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria ha precisato (prot. n. 0039646) in data 26 luglio 2012, ad esito di ulteriori controlli richiesti (prot. n. 37456) in data 18 luglio 2012 da questa Autorità, che i programmi televisivi contestati sono configurabili come televendite;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società sopra menzionata non possa essere accolto, in quanto gli inviti a chiamare in diretta, nel corso della trasmissione del programma televisivo, le numerazioni mostrate in sovrimpressione al fine di acquistare i pronostici del gioco del lotto configurano i programmi televisivi contestati come televendite, contenendo già tutti gli elementi sufficienti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP "*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio*

pubblicitario o della televendita”;

RILEVATO che l'emittente televisiva in questione ha in effetti trasmesso programmi di televendita, senza l'inserimento sullo schermo televisivo della scritta “*televendita*” nel corso della trasmissione delle stesse;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare Studio Europa integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, in quanto a fronte dell'illecito in esame consistente nella reiterata trasmissione di televendite senza la presenza sullo schermo della dovuta scritta, tale da non far riconoscere e da non far distinguere la televendita stessa dal resto della programmazione televisiva, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantomiladuecento/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) moltiplicata per numero due giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello e Francesco Posteraro relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TeleStudio Modena S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Studio Europa con sede in Modena (MO) alla via Albareto 43,, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 175/12/CSP”* entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 175 /12/CSP”*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola